



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2211/2018

Oggetto: ILVA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - GENOVA. D.LGS. N. 152/2006, PART II, TITOLO 3-BIS. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. P.D. N. 4899 DEL 29.10.2013 E SS.MM.II.. MODIFICA NON SOSTANZIALE.

In data 31/10/2018 il dirigente FONTANELLA PAOLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il bilancio di previsione 2018÷2020 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la Deliberazione n. 10 del 7 marzo 2018;

Visto l'Atto Dirigenziale n. 619 del 23 marzo 2018 relativo all'accertamento preventivo delle entrate ricorrenti relative al Servizio Tutela Ambientale della Direzione Ambiente per l'esercizio 2018;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. ed in particolare il Titolo III-bis della Parte II;

Visto il D.Lgs. 18 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, recante "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

Vista la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

Vista la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, recante “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”;

Visto il P.D. n. 4899 del 29.10.2013 e ss.mm.ii. con il quale è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente allo stabilimento sito a Genova, via Pionieri e Aviatori d'Italia, a ILVA Genova S.p.A. in Amministrazione Straordinaria;

Atteso che nel P.D. n. 4899 del 29.10.2013 di rinnovo dell'A.I.A., l'ossido di ferro ottenuto dal processo di rigenerazione dell'acido cloridrico esausto, originato dalle linee di decapaggio dello stabilimento di Genova, è classificato come “sottoprodotto”;

Visto l'A.D. n. 1160 del 15.04.2016 con il quale è stato autorizzato il trattamento nell'impianto di rigenerazione anche dell'acido cloridrico esausto prodotto dalle linee di decapaggio dello stabilimento ILVA di Novi Ligure, classificato come rifiuto con codice CER 11.01.05*;

Atteso che a seguito della modifica di cui sopra è stata integrata nell'A.I.A. anche la categoria IPPC “5.1- Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi con capacità di oltre 10 Mg al giorno”, lettera “g) rigenerazione degli acidi o della basi”;

Vista la nota assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 41208 del 27.07.2017 con la quale ARPAL ha trasmesso gli esiti del sopralluogo eseguito in data 24.05.2017 presso lo stabilimento ILVA di Genova nell'ambito del controllo integrato relativo all'anno 2017;

Atteso che nella suddetta nota ARPAL obiettava la correttezza della qualifica di “sottoprodotto” attribuita all'ossido di ferro in quanto originato da un processo di trattamento rifiuti e non da un processo di produzione come richiesto al punto 1, lettera a, dell'art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e che pertanto la corretta classificazione del suddetto materiale fosse quella di “non rifiuto”, fatto salvo che lo stesso fosse conforme agli eventuali standard tecnici esistenti;

Atteso che, sempre nella nota citata, ARPAL chiedeva a Città Metropolitana di esplicitare nel provvedimento di A.I.A. “i requisiti tecnici specifici e gli eventuali standard esistenti riferiti all'ossido di ferro, ai sensi dell'art. 184 ter, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 152/2006, affinché quest'ultimo possa essere commercializzato come non rifiuto (End of Waste) e non più come sottoprodotto”;

Rilevato che, in merito alla possibilità di classificare l'ossido di ferro come “End of Waste” ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, l'articolo in questione, al comma 2, per quel che riguarda i criteri specifici da rispettare per poter definire la cessazione della qualifica di rifiuto, in mancanza di specifici criteri comunitari o nazionali, rimanda alle disposizioni di cui al D.M. 05.02.1998 e D.M. 12.06.2002, n. 161, relativi alle procedure di recupero dei rifiuti in forma semplificata;

Atteso che relativamente al CER 11.01.05* (acidi di decapaggio) con il quale è classificato l'acido cloridrico esausto avviato alla rigenerazione, il D.M. n. 161/2002, al punto 5.2, prevede, tra le attività di recupero, la rigenerazione degli acidi (R6) e come caratteristiche delle materie prime ottenute riporta “a) ossido di ferro, sali di ferro, sali di rame, ammoniaca e acido cloridrico nelle forme usualmente commercializzate”;

Vista la nota protocollo n. SAE 12/2018 del 28.02.2018 con la quale ILVA ha trasmesso documentazione relativa alle caratteristiche dell'ossido di ferro e con la quale ha dichiarato che lo stesso risulta regolarmente venduto a diversi impianti industriali che ne attestano l'utilizzo diretto senza ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

Ritenuto pertanto che l'ossido di ferro prodotto dall'impianto di rigenerazione dell'acido cloridrico dello stabilimento ILVA di Genova possieda i requisiti per poter essere classificato come “End of Waste”;

Vista la relazione redatta da personale tecnico dell'Ufficio Suolo della Direzione Ambiente che costituisce presupposto al presente atto, alla quale si rimanda per la descrizione della modifica richiesta;

Ritenuto necessario aggiornare il P.D. n. 4899 del 29.10.2013 e ss.mm.ii. cambiando la classificazione dell'ossido di ferro da "sottoprodotto" a "End of Waste";

Considerato che per tale atto non è dovuto alcun contributo per le spese di istruttoria;

Considerato che le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto;

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

- 1) di modificare la definizione di "sottoprodotto" attribuita dal P.D. n. 4899 del 29.10.2013 e ss.mm.ii. all'ossido di ferro prodotto dall'impianto di rigenerazione dell'acido cloridrico installato presso lo stabilimento ILVA S.p.A. in A.S. di Genova, via Pionieri ed Aviatori d'Italia, in "End of Waste" a condizione del rispetto dei criteri specifici da rispettare per poter definire la cessazione della qualifica di rifiuto di cui al punto 5.2 del D.M. n. 161/2002;
- 2) di trasmettere copia del presente provvedimento a:
 - ILVA S.p.A. in A.S.;
 - ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova, per il controllo e la verifica dei dispositivi imposti;
 - Regione Liguria;
 - ASL 3 "Genovese", S.C.I.S.P. e al Comune di Genova per quanto di rispettiva competenza.

Sono fatte salve le scadenze e le prescrizioni del provvedimento n. 4899 del 29.10.2013 e ss.mm.ii. non modificate o in contrasto con il presente atto.

Si informa che contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D.Lgs. n. 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto.

DATI CONTABILI

| S/E | Codice | Cap. | Azione | | Importo | Prenotazione | | Impegno | | Accertamento | | CUP | CIG |
|-----------------|--------|------|--------|---|---------|--------------|------|---------|------|--------------|------|-----|-----|
| | | | | | Euro | N. | Anno | N. | Anno | N. | Anno | | |
| TOTALE ENTRATE: | | | | + | | | | | | | | | |
| TOTALE SPESE: | | | | - | | | | | | | | | |

Sottoscritta dal Dirigente
(FONTANELLA PAOLA)
con firma digitale



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Rifiuti scarichi e bonifiche

Oggetto: ILVA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - GENOVA. D.LGS. N. 152/2006, PART II, TITOLO 3-BIS. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. P.D. N. 4899 DEL 29.10.2013 E SS.MM.II.. MODIFICA NON SOSTANZIALE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

| S/E | Codice | Cap. | Azione | | Importo | Prenotazione | | Impegno | | Accertamento | | CUP | CIG |
|-----------------|--------|------|--------|---|---------|--------------|------|---------|------|--------------|------|-----|-----|
| | | | | | Euro | N. | Anno | N. | Anno | N. | Anno | | |
| TOTALE ENTRATE: | | | | + | | | | | | | | | |
| TOTALE SPESE: | | | | + | | | | | | | | | |

Genova li, 07/11/2018

**Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale**